

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 146

OGGETTO: Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS, per la realizzazione di un progetto di ricerca valutativa, di cui alla Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito del programma "*Visitinps Scholars-Lavoro*", avente a oggetto l'analisi e la valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia, a valere sui residui della Missione 5 Componente 2 Investimento 5.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 settembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il Regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, modificativa della predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'11 ottobre 2021 con il quale è stata istituita l'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

Preso atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" prevede varie azioni, tra le quali, il conseguimento dell'obiettivo generale M5C1-11 "ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso";

Viste le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015 con le quali è stato istituito il progetto denominato "*Visitinps Scholars*", attraverso il quale l'Istituto intende promuovere l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020, con la quale è stato adottato il Regolamento per il conferimento di borse di studio e progetti di ricerca nell'ambito del programma denominato "*Visitinps Scholars*";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 aprile 2023, con la quale è stato adottato il "*Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'INPS*" in attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 1 della legge n. 88/1989, introdotti dall'articolo 5-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 4 dicembre 2024 con la quale è stato adottato il "*Piano della ricerca 2025*" nel quale sono ricomprese le Aree di ricerca di interesse dell'Istituto come previsto dall'art. 6 del citato Regolamento "*Visitinps Scholars*";

Atteso che nell'ambito del suddetto Piano, nell'area di ricerca "Mercato del lavoro e welfare" è ricompresa la tematica di ricerca "Lavoro nero e misure di contrasto";

Preso atto che l'INPS dispone di archivi che rappresentano la principale fonte di informazione sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del welfare italiano e fornisce supporto nella valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche, attraverso l'analisi degli impatti sui sistemi di sicurezza sociale nonché attraverso lo studio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati e/o di altri soggetti istituzionali coinvolti;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che l'accordo in oggetto, stipulato ai sensi del predetto articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, è finalizzato alla collaborazione tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS per la realizzazione, nell'ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso", di un progetto di ricerca valutativa avente a oggetto l'analisi e la valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull'emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori;

Preso atto che, per la realizzazione del progetto suindicato, è espletata una procedura selettiva, previa pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell'INPS per almeno quindici giorni, finalizzata all'assegnazione di un progetto di ricerca valutativa nell'ambito del programma "*Visitinps Scholars-Lavoro*" avente durata di cinque mesi dalla data del perfezionamento del relativo contratto;

Preso atto che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti individuano un proprio referente e costituiscono un Comitato di Attuazione;

Preso atto che l'Accordo in oggetto disciplina, in particolare, l'accesso ai dati oggetto della ricerca, il bando e la procedura di selezione e di assegnazione, le modalità di espletamento delle attività e dispone che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del citato Regolamento "*Visitinps Scholars*";

Preso atto che l'Accordo in oggetto definisce, altresì, i compiti in capo all'Amministrazione centrale - Titolare di interventi PNRR e quelli in capo al Soggetto Attuatore - INPS;

Preso atto che per le attività previste dall'Accordo, è assegnato al Soggetto Attuatore - INPS un finanziamento onnicomprensivo pari a Euro 18.000,00, a valere sui residui della Missione 5 Componente 2, Investimento 5 "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura" in quanto coerente;

Atteso che detto contributo sarà versato anticipatamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul conto di Tesoreria intestato a INPS Direzione Generale, IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la causale <<Sezione speciale programma "Visitinps Scholars-Lavoro">> e utilizzato da INPS esclusivamente per il pagamento dell'indennità per il progetto di cui all'Accordo in oggetto, ivi compreso il rimborso delle spese documentate per l'assegnatario residente al di fuori della provincia di Roma, della Sezione speciale del programma "Visitinps Scholars-Lavoro";

Preso atto che tale importo sarà imputato al capitolo del Bilancio finanziario dell'INPS 8E1310038 *"Entrate per il finanziamento dell'attività di studio, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Istituto"*;

Preso atto che gli importi per l'erogazione delle borse di studio saranno imputati al capitolo di uscita del Bilancio finanziario dell'Inps 8U1206034 "Spese relative al progetto di ricerca socio-economica denominato "Visitinps Scholars" ed altri progetti e attività di ricerca", alla voce di spesa "04";

Preso atto dell'opportunità di individuare quale referente dell'Istituto-Soggetto attuatore, il dott. Rocco Lauria, dirigente di livello generale, già referente dell'Istituto-Soggetto Attuatore nell'ambito della *"Missione 1-Componente 1 – Asse 1 Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.6.3-a – digitalizzazione dell'INPS"* di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 9 dicembre 2021, nonché nell'ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2- Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 per la realizzazione della Riforma 1.2 *"Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso"*. di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.91 del 5 giugno 2025;

Preso atto che l'Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall’Istituto ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l’Accordo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS, per la realizzazione di un progetto di ricerca valutativa, di cui alla Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del programma “*Visitinps Scholars-Lavoro*”, avente a oggetto l’analisi e la valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull’utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia, a valere sui residui della Missione 5 Componente 2 Investimento 5, che allegato, alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il dott. Rocco Lauria, in qualità di Referente del Soggetto Attuatore, sottoscriverà l’Accordo in oggetto.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RIFORMA 1.2 "PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO" DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

TRA

L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (C.F. 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Marianna D'Angelo, con sede legale in Roma, in Via Veneto n. 56 (di seguito "Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR")

E

L'Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS (C.F. 80078750587), rappresentata dal _____, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, (di seguito "Soggetto Attuatore")

Di seguito indicate anche come "parti"

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: *"Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:*

i) il nome del destinatario finale dei fondi;

- ii) *il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;*
- iii) *il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);*
- iv) *un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;*

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto -legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) n. 15114/24 del Consiglio ECOFIN 12 novembre 2024 modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della Valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTI gli artt. 9, 12, 15, 15 bis del citato decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l'art. 10, comma 3, il quale prevede che “la notifica della (...) decisione di esecuzione del consiglio UE-ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia” unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii;

VISTO il DPCM del 24 gennaio 2025 registrato il 21.02.2025 n. 174 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marianna D'Angelo l'incarico dirigenziale di livello generale di direzione dell'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d'ora in poi M5C1 Riforma 1.2), a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M5C1-8);

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTI l'art. 9 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, e gli artt. 31 e 31bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, *“il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che “l’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest’ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l’acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l’interoperabilità del sistema ReGiS con i sistemi informativi locali”;*

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, *“i soggetti attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza”;*

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n. 1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le “Linee Guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

VISTA la Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e le relative appendici tematiche sulla prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;

VISTA la Circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;

VISTA la Circolare MEF n. 27 del 17 maggio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;

VISTA la Circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO l’art. 11, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a norma del quale “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’ 8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l’attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l’altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e dell’obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;

VISTO il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con D.M. n. 221 del 21 dicembre 2022, ed entrato in vigore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale e di cui è stato dato avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 57 del 6 aprile 2023, così come modificato da D.M. n. 175 del 21 novembre 2024, recante la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 58 del 6 aprile 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 28 marzo 2024, con il quale è stata costituita, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la *task force* lavoro sommerso;

RILEVATO che, in base al successivo comma 11, l'INL assicura l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso (PNS), istituito dall'art. 19 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, nel quale, in base all'articolo 10, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, confluiscono le banche dati esistenti attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi;

RILEVATO altresì che i dati oggetto di condivisione ed i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso sono individuati con uno o più decreti del MLPS, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Intervento di cui alla Riforma 1.2 del PNRR mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico", e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'Inps, operando nel campo della previdenza sociale, del sostegno dell'occupazione, dell'integrazione del reddito delle famiglie disagiate, dell'erogazione dell'indennità nei casi di malattia e di maternità, nonché della garanzia di un reddito alle fasce più deboli della popolazione, dispone di archivi che rappresentano la principale fonte di informazione sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del *welfare* italiano e che dunque, ai fini della realizzazione dello studio oggetto del presente Accordo, l'Inps si configura come un partner fondamentale poiché dispone di archivi necessari per l'attività di analisi e valutazione utile ai fini del monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche;

VISTO l'articolo 1, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, introdotti dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai sensi del quale l'Inps svolge attività di ricerca la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento dell'Istituto;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 aprile 2023, che disciplina, in modo strutturale e coordinato, l'attività di ricerca dell'Istituto nonché la connessa attività di divulgazione scientifica dei risultati;

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale l'Inps svolge attività di ricerca in relazione alle aree di competenza del mercato del lavoro e *welfare*, previdenza e assistenza, ammortizzatori sociali, prestazioni a sostegno del reddito e prestazioni a sostegno della famiglia, al fine di:

- a) conseguire una più approfondita comprensione dei fenomeni socio-economici correlati alle attività previdenziali e assistenziali del sistema di protezione sociale vigente, per favorire l'elaborazione di eventuali proposte normative migliorative nell'ambito delle suddette aree di competenza;
- b) elaborare strumenti conoscitivi funzionali al processo decisionale dell'Istituto e alla valutazione degli effetti delle misure che gestisce, anche al fine di individuare eventuali effetti distorsivi delle stesse;
- c) migliorare l'efficientamento dei processi e l'implementazione delle azioni amministrative attuative delle politiche pubbliche;
- d) valutare gli effetti delle politiche pubbliche;
- e) promuovere la cultura assicurativa e previdenziale nell'ambito del *Welfare State*.

VISTO l'articolo 3, comma 3, del suddetto Regolamento, il quale prevede che l'attività di ricerca può essere realizzata, tra le altre, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in particolare Università ed enti di ricerca, per lo svolgimento di progetti di ricerca congiunti di particolare interesse per l'Istituto, nonché attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, per l'espletamento di procedure selettive, previa pubblicazione di appositi bandi, finalizzate all'assegnazione di progetti di ricerca finanziati secondo le modalità stabilite nelle medesime convenzioni;

TENUTO CONTO che l'Inps promuove l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza anche attraverso il programma di ricerca denominato "*Visitinps Scholars*", istituito con le determinazioni presidenziali n. 13

del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015, e disciplinato dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale programma di ricerca l'Inps conferisce, tramite selezione pubblica preceduta dalla pubblicazione di un bando, borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e programmi di ricerca "*Visitinps Scholars Program*" di tipo A e B, i cui temi devono essere ricompresi e coerenti con le tematiche di ricerca dell'Istituto, come individuate nel Piano annuale della ricerca;

VISTO il Piano della ricerca per l'anno 2025 dell'Inps, adottato, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, , con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2024, n.116 nel quale sono definite le aree e le tematiche dell'attività di ricerca, che saranno sviluppate anche nell'ambito dei progetti di ricerca Visitinps Scholars e VisitPNRR- Lavoro assegnati a seguito di appositi bandi di selezione, nonché gli obiettivi di ricerca da perseguire;

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto Piano, nell'area di ricerca "Mercato del lavoro e welfare, è ricompresa la tematica di ricerca "Lavoro nero e misure di contrasto/minimi salariali";

RILEVATO che le Parti hanno interesse a realizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune sulle tematiche di ricerca finalizzate a realizzare una valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e, quindi, sull'emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR;
 - b) Soggetto attuatore: Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS);
 - c) Intervento: Valutazione di impatto qualitativa e quantitativa sulle condizioni di emersione del lavoro sommerso nell'ambito di M5C1-Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, con riferimento all'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per il conseguimento dell'obiettivo generale "M5C1-11" della Missione 5 Componente 1, Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, come stabilito dal documento "*Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy*", e come modificato a seguito dell'adozione in ECOFIN della decisione di esecuzione del 12 novembre 2024 della decisione di esecuzione. Si precisa che, in linea generale, la Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso consta di tre Milestone e un Target. Di seguito la tabella riepilogativa afferente alla Milestone M5C1-11, oggetto del presente Accordo.

Milestone / Target	Descrizione	scadenza	esito
M5C1-11	<i>Intraprendere ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso:</i> - <i>Una valutazione d'impatto quantitativa e qualitativa indipendente in merito al Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull'emersione del lavoro sommerso e sulle condizioni dei lavoratori.</i>	T1 - 2026	Da conseguire

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull'emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori.

3. Per la realizzazione del progetto suindicato le Parti si impegnano ad espletare una procedura selettiva, previa pubblicazione di apposito graduatoria sul sito istituzionale dell'INPS per almeno 15 giorni, finalizzata all'assegnazione di un progetto di ricerca valutativa nell'ambito del programma Visitinps cd. "*Visitinps Scholars-Lavoro*" avente durata di 5 mesi dalla data del perfezionamento del relativo contratto.

4. I progetti presentati devono avere ad oggetto temi di interesse per l'analisi e la valutazione di impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull'emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori.

5. Possono partecipare alla procedura selettiva:

- esperti in materie statistiche ed economiche, titolari di rapporto di lavoro dipendente o di rapporto di lavoro autonomo con amministrazioni pubbliche o fondazioni, con comprovata esperienza, ricavabile dal *curriculum vitae*, nell'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione del PNRR;
- i professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o dottorandi in procinto di ottenere il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti.

6. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione "*Visitinps Scholars-Lavoro*", sia come candidato sia come collaboratore, i dipendenti del Ministero del Lavoro, i dipendenti Inps e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con il Direttore Generale dell'Unità

di missione di cui al presente Accordo, con un componente del Comitato di attuazione di cui al citato Accordo ovvero con il Presidente dell'Inps o con altro componente del Consiglio di Amministrazione Inps o con il Direttore Generale Inps.

7. I progetti sono sottoposti alla valutazione da parte della Commissione di valutazione che esamina la rilevanza della domanda di ricerca, il rigore metodologico, la fattibilità e l'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal curriculum vitae dei soggetti coinvolti nelle attività. Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia scientificamente valido e che abbia ad oggetto l'analisi e la valutazione d'impatto quantitativa e qualitativa sull'utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull'emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori, in caso contrario provvede all'esclusione del progetto. La Commissione di valutazione è composta da tre componenti individuati, uno da Inps, uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno tra i componenti del Comitato Scientifico *Visitinps Scholars*. Detti componenti della Commissione per lo svolgimento dell'attività di valutazione non percepiscono alcun compenso né rimborso spese.

Il punteggio che la commissione può attribuire al candidato è unico fino ad un massimo di 100 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

La graduatoria degli idonei con evidenza dell'assegnatario è pubblicata sul sito delle Parti dell'Accordo.

All'assegnatario viene data comunicazione scritta e deve far pervenire nei tre giorni successivi all'indirizzo *e-mail* indicato nel bando di selezione una dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca valutativa (la data di inizio dell'attività di ricerca valutativa deve essere fissata nell'arco di cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei con evidenza dell'assegnatario); qualora non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

8. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, per la realizzazione dell'intervento e, nello specifico, nell'elaborazione di una valutazione di impatto sulle condizioni di emersione nell'ambito di M5C1-Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, così come specificati nel seguente "Cronoprogramma":

- **entro il 20 settembre 2025:** costituzione del Comitato di attuazione;
- **entro il 15 ottobre 2025:** avvio del progetto di ricerca valutativa;
- **entro il 30 ottobre 2025:** cronoprogramma della ricerca;
- **entro il 15 marzo 2026:** conclusione e trasmissione della valutazione d'impatto.

9. L'indennità per il progetto assegnato in esito al bando di cui al comma 3, ha un importo pari a 12 mila euro (oltre al rimborso delle spese documentate per l'assegnatario residente al di fuori della provincia di Roma per un importo non superiore ad Euro 6 mila).

Il pagamento dell'indennità di cui sopra sarà corrisposto in due *tranches* come segue:

- la prima, alla presentazione della prima relazione da parte dell'assegnatario da effettuarsi non oltre due mesi di calendario dall'inizio dell'attività di analisi (la data di inizio dell'attività è la data di perfezionamento del contratto con il quale viene affidata all'assegnatario la realizzazione dell'analisi) - per un importo pari ad Euro 6.000,00;
- la seconda alla presentazione della relazione finale da parte dell'assegnatario da effettuarsi entro tre mesi dalla presentazione della prima relazione - per un importo pari ad Euro 6.000,00.

Il contratto deve essere perfezionato nell'arco di cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei con evidenza dell'assegnatario.

L'accesso ai dati oggetto dell'attività di analisi, il bando e la procedura di selezione e assegnazione, le modalità di espletamento dell'attività sono disciplinati dal presente Accordo; per quanto non espressamente previsto dal medesimo Accordo, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Visitinps Scholars.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'Inps utilizzerà le modalità previste nell'ambito del programma "Visitinps Scholars" avvalendosi del proprio personale dipendente e utilizzando l'infrastruttura tecnologica in dotazione.

Articolo 4 **(Referenti delle Parti e Comitato di Attuazione)**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.

2. I referenti designati dalle parti sono:

- per l'Amministrazione titolare il Direttore dell'unità di missione PNRR per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dr.ssa Marianna D'Angelo (o un suo delegato);
- per il Soggetto attuatore il Dirigente di livello generale dott. Rocco Lauria già referente dell'Istituto-Soggetto Attuatore nell'ambito della "Missione 1-Componente 1 – Asse 1 Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/ 2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.6.3-a – digitalizzazione dell'INPS" e nell'ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 - Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 per la realizzazione della Riforma 1.2 *"Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso"*

3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

4. L'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da 4 componenti (e relativi supplenti):

- un componente per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un componente con funzione di Presidente, per il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
- due componenti per l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Centrale Studi e Ricerche e Referente del PNRR (se del caso può essere indicato anche uno o più esperti per la materia).

5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo. In particolare:

- nella prima seduta, adotta il Regolamento di funzionamento interno;
- garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;

- assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR;
- nomina la commissione di valutazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 7, del presente Accordo presentati a seguito di procedura selettiva;
- può richiedere al soggetto assegnatario di effettuare una presentazione per illustrare i contenuti delle relazioni.

6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Misura in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura del referente del Soggetto attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione centrale, titolare di interventi PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' 11 ottobre 2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a:

- a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi dell'investimento;
- b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ora Ispettorato Generale PNRR a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione all' Ispettorato Generale PNRR dell'avanzamento del Traguardo generale PNRR, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR;
- d. a partire dai trenta giorni successivi all' avvio delle attività, così come definito dall' art. 8, comma 1, del presente Accordo svolgere attività di controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
- e. rendicontare i dati del Traguardo generale PNRR nelle modalità indicate dall'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza;
- f. consuntivare le spese all'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dal Soggetto Attuatore;
- g. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dall'Ispettorato Generale PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati;

- h. erogare le risorse PNRR destinate all'attuazione dell'intervento previa presentazione, da parte del Soggetto Attuatore, di richiesta, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
- i. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.

Articolo 6 **(Compiti in capo al Soggetto Attuatore – INPS)**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:

- a. implementare un cronoprogramma di attività per garantire il corretto raggiungimento dell'Obiettivo Target M5C1-11;
- b. adottare tutti gli atti necessari per definire le procedure di affidamento strumentali allo svolgimento di tutte le attività connesse al conseguimento degli obiettivi oggetto del presente Accordo;
- c. rendere accessibili all'assegnatario-selezionato attraverso apposito bando Visitinps:
 - i. i dati presenti nella piattaforma Visitinps limitatamente alle variabili necessarie per la realizzazione dello specifico progetto assegnato, secondo il principio di non eccedenza rispetto al quesito di ricerca proposto;
 - ii. una sezione del server multiprocessore Visitinps, dotato di licenze multiuser di Stata e R, garantendone la sua sicurezza e manutenzione.
- d. assicurare il coordinamento dell'importazione dei dati, l'aggiornamento dei dati e la gestione delle procedure di accesso alla piattaforma Visitinps, nonché le attività di supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati;
- e. rendere disponibile l'accesso ai dati nelle sedi Inps abilitate all'assegnatario- selezionato per la durata necessaria per la realizzazione del progetto assegnato, secondo le stesse modalità previste dal regolamento del programma Visitinps Scholars;
- f. verificare il rispetto delle norme relative all'import ed export di dati;
- g. assumere, nella fase di selezione dell'assegnatario e di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo, per i quali potrà avvalersi, ove compatibili, anche di una procedura in uso per analoghi progetti PNRR;
- h. alimentare in maniera costante, continuativa e tempestiva il sistema ReGiS con i dati relativi all'avanzamento delle attività, la previsione di spesa, rendicontazione finanziaria e rendicontazione di spesa;
- i. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
- j. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS.

Articolo 7 **(Obblighi e responsabilità delle parti)**

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche *in loco*, effettuati dall'Ispettorato Generale del PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 8 **(Monitoraggio)**

1. Il monitoraggio dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR sull'avanzamento del Target generale PNRR ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di Soggetto Attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022).
2. Come previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" allegate ad essa, nonché della successiva Circolare MEF-RGS n. 19 del 27 aprile 2023, recante le indicazioni per l'utilizzo del sistema ReGiS, il Soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza e procede alla pre-validazione dei dati entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dei dati. Il Soggetto Attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno è tenuto a inviare all'Unità di Missione, alla casella unitadimissionepnrrmonitoraggio@lavoro.gov.it le previsioni di

spesa, nonché inserire i suddetti dati di previsione di spesa direttamente sul Sistema Regis nella sottosezione “Piano dei Costi” della sezione “Cronoprogramma/Costi” in “anagrafica progetto”.

3. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dall’Ispettorato Generale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Amministrazione centrale titolare del PNRR, sono responsabili della corretta alimentazione, con cadenza mensile, sul sistema informativo ReGiS delle informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all’intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n. 27 e nelle relative linee guida.

Articolo 9

(Oneri finanziari, modalità di erogazione del contributo e rendicontazione da parte del Soggetto attuatore)

1. Per le attività previste nel presente Accordo, è assegnato al Soggetto attuatore un finanziamento onnicomprensivo pari euro 18.000,00, a valere sui residui della Missione 5 Componente 2, Investimento 5 “Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura” in quanto coerente.
2. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento salvo la componente affidata tramite bando di cui all’art. 3, commi 3-9. L’avvio delle attività coincide con la stipula dell’Accordo. Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante apposito format predisposto dall’Unità di Missione, procede all’erogazione in un’unica soluzione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il contributo sarà versato anticipatamente sul conto di Tesoreria intestato a INPS Direzione Generale, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 con la causale <<Sezione speciale programma “*Visitinps Scholars-Lavoro*”>> e utilizzato da Inps esclusivamente per il pagamento dell’indennità per il progetto di cui al presente Accordo (ivi compreso il rimborso delle spese documentate per l’assegnatario residente al di fuori della provincia di Roma) della Sezione speciale del programma “*Visitinps Scholars-Lavoro*”, dedicata all’analisi e alla valutazione d’impatto quantitativo e qualitativa sull’utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull’emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori.
5. Il Soggetto attuatore, al fine di effettuare la rendicontazione del target associato all’intervento, è tenuto a trasmettere all’Unità di Missione PNRR MLPS la documentazione attestante la redazione della valutazione d’impatto quantitativa e qualitativa indipendente in merito al Contratto di Prestazioni Occasionali e Libretto Famiglia tramite la piattaforma PrestO e quindi sull’emersione del lavoro nero e sulle condizioni dei lavoratori, oggetto del presente accordo. L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all’invio della rendicontazione all’Ispettorato Generale del PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore, chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, sarà attivata la procedura stabilita dall’art. 12 del Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

6. Una volta concluse e rendicontate le attività, il Soggetto attuatore comunica l'avvenuta chiusura dell'intervento all'Amministrazione Centrale, datata e sottoscritta dal referente-
7. Le parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 10 (Proprietà Intellettuale)

1. L'Inps e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riservano il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca valutativa di cui al presente Accordo.

All'assegnatario del progetto di ricerca valutativa spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dallo stesso con l'utilizzo di dati, risorse e informazioni di cui al presente Accordo.

In ogni caso di utilizzo e di pubblicazione delle ricerche svolte nell'ambito del programma "VisitInps Scholars", sarà riportata la precisazione che i risultati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità delle relative istituzioni.

Articolo 11 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le parti, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali, assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, le disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. I trattamenti di dati personali sono progettati e realizzati, in particolare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, come sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In linea con le disposizioni privacy appena richiamate, il trattamento dei dati personali contenuti negli archivi dell'INPS sarà effettuato nel rispetto di quanto a tal fine previsto dal vigente Regolamento VisitInps Scholars.

3. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

4. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

5. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 12

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sentito l'Ispettorato generale presso il MEF, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento e al recupero degli importi erogati.
4. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR può revocare il finanziamento posto a valere sulle risorse PNRR laddove il Soggetto Attuatore, nell'attuazione delle attività programmate e ammesse a finanziamento, non assicuri il rispetto degli obblighi relativi ai principi del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e del divieto di doppio finanziamento.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - a) per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it
 - b) per INPS: dc.studiricerche@postacert.inps.gov.it

Articolo 14

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il presente atto si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione	INPS
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – MLPS	Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS – il Referente del Soggetto Attuatore
Dott.ssa Marianna D'Angelo	Dott. Rocco Lauria

** Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*